

Delibera n. 104/2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento sul procedimento sanzionatorio);
- VISTO** in particolare l’articolo 16 (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”), paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che: “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;

VISTO

l'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (“*Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate*”), ai sensi del quale “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti”;

VISTO

l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015 (“*Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza*”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”;

VISTO

l'articolo 4 del d.lgs. 129/2015, secondo il quale la determinazione dell'importo della sanzione, nell'ambito del minimo e massimo edittale, è in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;

VISTO

l'articolo 19 (“*Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo*”) del Regolamento, il quale stabilisce che: “1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno: (...) c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore”;

VISTO

altresì l'articolo 24 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento il quale stabilisce che: “*Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo*”;

VISTO

l'articolo 16 (“*Reclami*”), comma 2, del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

VISTI

i reclami inviati all'Autorità da alcuni passeggeri del viaggio Napoli-Palermo, partenza prevista alle ore 23.59 del 6 agosto 2018, con cui gli stessi hanno lamentato alcuni disservizi subiti a seguito della cancellazione del viaggio e della partenza il giorno successivo, con necessità di trascorrere la notte a Napoli; in particolare:

- 1) prot. ART 8392/2018 dell'11 ottobre 2018 inviato dal Sig. [...omissis...] (di seguito: primo reclamante);
- 2) prot. ART 9132/2018 del 30 ottobre 2018 inviato dal Sig. [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante), lamentando anche di non aver ricevuto risposta dalla Compagnia al reclamo di prima istanza;
- 3) prot. ART 9802/2018 del 15 novembre 2018 inviato dalla Sig.ra [...omissis...] (di seguito: terza reclamante);
- 4) prot. ART 10262 del 28 novembre 2018, inviato dal Sig. [...omissis...] (di seguito: quarto reclamante);
- 5) prot. ART 10354/2018 del 30 novembre 2018, inviato dal Sig. [...omissis...] (di seguito: quinto reclamante), lamentando anche di non aver ricevuto risposta dalla Compagnia al reclamo di prima istanza;

VISTA

la documentazione allegata ai suddetti reclami, segnatamente:

- 1) il reclamo di prima istanza inviato a GNV il 9 agosto 2018 e l'ulteriore scambio di e-mail, con cui il primo reclamante ha richiesto al servizio Customer Care della Compagnia il rimborso per *"la cancellazione del traghetto (...) e per i disagi subiti"*, lamentando di aver dovuto pernottare in auto e precisando altresì che i passeggeri sarebbero stati avvisati soltanto alle ore 2:30 del 7 agosto, nonché le risposte di GNV, con le quali la Compagnia ha rifiutato il rimborso monetario richiesto perché *"il biglietto è stato riprotetto e i passeggeri sono comunque partiti"*;
- 2) il reclamo di prima istanza inviato a GNV il 14 agosto 2018 con cui il secondo reclamante ha evidenziato la mancata partenza della nave e la relativa informativa avvenuta soltanto all'1:30 di notte e ha richiesto il rimborso anche per le spese di pernottamento;
- 3) il reclamo di prima istanza inviato a GNV il 28 agosto 2018 e il successivo scambio di e-mail con cui la terza reclamante ha richiesto, oltre al rimborso per la cancellazione, un indennizzo per la notte passata al porto, per i pasti consumati, oltre al risarcimento dei danni, evidenziando che solo intorno alle 2:30 del 7 agosto i passeggeri venivano a conoscenza della mancata partenza e di non aver potuto trovare un albergo anche a causa delle lacune informative; la Compagnia ha risposto di non poter rimborsare l'hotel in assenza dei giustificativi e ha rifiutato altresì la compensazione economica per il ritardo all'arrivo in quanto il passeggero ha scelto di spostare la data di partenza;
- 4) il reclamo di prima istanza inviato a GNV il 2 settembre 2018, con cui il quarto reclamante ha segnalato i disagi subiti (*"al momento di imbarcarci ci è stato detto che la nave aveva un guasto all'impianto di condizionamento"*) ed ha richiesto, oltre alla compensazione economica del 50% del prezzo del

biglietto, il rimborso per la sistemazione a terra per 3 passeggeri e il rimborso per i danni subiti in relazione al ritardo, nonché alla mancata assistenza ed informazione;

- 5) il reclamo di prima istanza inviato a GNV il 22 agosto 2018, con cui il quinto reclamante ha evidenziato di essere stato informato di un guasto all'impianto di condizionamento al momento in cui era previsto l'imbarco, di aver atteso con la sua famiglia in porto fino alle 2 del mattino, quando “*ci è stato comunicato che la nave sarebbe partita solo martedì alle 11 del mattino. Al mattino chiamando il vostro customer service per avere conferma che la nave partisse mi comunicano che potevo scegliere due opzioni: il rimborso dei biglietti oppure partenza alle 13:30 con tratta Napoli-Termini Imerese. Scelgo il cambio del biglietto con destinazione Termini Imerese e inoltre al posto di partire alle 13:30 è partita alle 16:30*”. Il passeggero ha richiesto quindi il rimborso per partenza in ritardo, per le spese sostenute per percorrere i 40 km fra Termini Imerese e Palermo, per la notte in albergo e i pasti consumati sulla nave, nonché il risarcimento relativo ad un giorno di vacanza perso;

VISTO

l'articolo 4, comma 2, del regolamento sul procedimento sanzionatorio, ai sensi del quale possono essere riuniti i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria;

VISTA

la nota dell'Autorità prot. 10423 del 3 dicembre 2018, con cui GNV è stata invitata a fornire una serie di informazioni, corredate dalla relativa documentazione, sui fatti segnalati, in relazione al citato viaggio Napoli-Palermo, dai cinque reclamanti, sollecitata con nota prot. 324/2019 del 16 gennaio 2019;

VISTA

la nota di risposta prot. ART 1090/2019 del 4 febbraio 2019, con cui GNV ha fornito, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) la nave Atlas che avrebbe dovuto percorrere la tratta Napoli- Palermo il giorno 6 agosto 2018 alle ore 23:59 non ha effettuato la traversata per un “*imprevisto problema tecnico*”;
- b) “*i passeggeri già presenti in porto sono stati avvertiti sul posto tramite comunicazione verbale alle ore 01:30 del 07 agosto*”;
- c) è stato offerto ristoro tramite panini e bevande e affrontati i casi di richieste particolari; “*non è stato possibile ospitarli presso strutture selezionate in quanto non disponibili, una parte è stata ospitata sulla nave*” ferma in porto;
- d) erano presenti 959 passeggeri, alcuni riprotetti sulle partenze successive, ad altri è stato offerto il rimborso integrale del biglietto o modifiche senza penali; a tutti è stato erogato un buono viaggio valido per una prossima partenza;
- e) ai primi quattro reclamanti non è stato offerto ulteriore rimborso perché “*avevano già usufruito di alternative offerte al momento della partenza, dei pasti offerti e del buono scontro erogato massivamente del 15%*”; al quinto reclamante è stato offerto un buono viaggio, a rimborso della notte in hotel e della tratta

stradale da Termini Imerese a Palermo, in quanto riprotetto sul viaggio Napoli-Termini Imerese del 7 agosto;

VISTE

in particolare le due comunicazioni interne allegate alla suddetta risposta di GNV:

- una prima datata 8 agosto 2018 in cui si dà conto dell'erogazione massiva del *coupon* del 15% “*a prescindere dall'indennizzo concesso in caso di spese supplementari da chi non ha usufruito dei servizi di assistenza erogati a bordo e approntati dall'hotel e valutato caso per caso*”;
- una seconda datata 7 agosto 2018, in cui si informa delle azioni intraprese durante la criticità del 6 agosto, ovverosia che: (i) sono state distribuite, a partire dalle 22:00, bottigliette d'acqua gratuite; (ii) alle 04:00 sono stati fatti salire a bordo 150 passeggeri ai quali è stata offerta la colazione al risveglio; (iii) a chi ha aderito alla riprotezione su mn Adriatico, è stato concesso l'upgrade gratuito in cabina, pranzo e cena gratuiti con acqua ai pasti per tutti.

VISTA

la nota dell'Autorità prot. 18241/2019 del 22 febbraio 2019, con cui sono state richieste a GNV ulteriori informazioni e precisazioni (richiesta sollecitata con nota prot. 2568/2019 del 18 marzo 2019);

VISTA

la risposta di GNV prot. ART 2828/2019 del 26 marzo 2019, con la quale la Compagnia ha fornito tra l'altro le seguenti informazioni:

- a) la problematica che ha determinato l'annullamento della partenza si è originata il 6 agosto sera. È stata allegata la dichiarazione del Comandante del 6 agosto, ore 23:44, che dettaglia le anomalie tecniche riscontrate e informa che l'imbarco dei passeggeri non è ancora iniziato, precisando altresì che ai passeggeri è stata fornita acqua da bere. Una successiva dichiarazione del Comandante del 7 agosto, ore 2:30 attesta, non essendo stata risolta la problematica tecnica, la decisione di annullare la partenza, avvisandone i passeggeri;
- b) i passeggeri sono stati informati a mezzo interfono nave, dal personale in piazzale (zona d'imbarco) e dal personale in biglietteria. Non sono disponibili riscontri documentali relativi a questa circostanza;
- c) in merito all'assistenza materiale fornita ai passeggeri ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento: i) l'offerta di panini e bevande è avvenuta inizialmente nell'area dell'imbarco. Non sono disponibili riscontri documentali relativi all'orario e alla portata complessiva del ristoro; è stata nuovamente allegata la comunicazione interna del 7 agosto 2018;
- d) i casi di richieste particolari si riferiscono ai 150 passeggeri che sono stati fatti salire sulla nave Altas alle ore 4:00 del 7 agosto. Nella scelta dei 150 passeggeri l'attenzione è stata rivolta a famiglie con bambini, anziani e coloro che con risolutezza hanno escluso la possibilità di trovare soluzioni alternative per l'alloggio. Non sono disponibili riscontri documentali;
- e) i passeggeri che hanno presentato richiesta di rimborso per la notte trascorsa in hotel sono stati 46: 36 di questi sono stati rimborsati con bonifico, 10 con buoni viaggio;

- f) i passeggeri sono stati informati a mezzo interfono nave, dal personale in piazzale (zona d'imbarco) e dal personale in biglietteria: a tutti i passeggeri è stato offerto riprotezione su un qualsiasi altro viaggio o la possibilità di rimborso totale;
- g) dei 959 passeggeri, 538 sono partiti con l'unità Adriatico in sostituzione della Atlas del 7 agosto alle 13:00. I restanti 421 passeggeri hanno ricevuto il rimborso totale oppure hanno spostato il biglietto su altra data, senza il pagamento di penali;
- h) non esistono riscontri documentali in merito alla risposta fornita al secondo reclamante, mentre vengono indicate le copie delle risposte fornite al quarto e quinto reclamante. Nella risposta al quarto reclamante, datata 10 ottobre 2018, la Compagnia si limita a respingere la richiesta di rimborso, affermando l'inesistenza dei relativi presupposti sulla base delle Condizioni generali di trasporto e che "*il ritardo non ha superato le tre ore*". Nella risposta al quinto reclamante, datata 10 dicembre 2018, GNV ha offerto un buono formulato a compensazione della notte passata in hotel e della differenza della tratta stradale da Termini Imerese a Palermo;

VISTA

la nota prot. 5928/2019 del 5 giugno 2019, con la quale l'Autorità ha richiesto alla Compagnia di provvedere a ricontattare i passeggeri reclamanti al fine, tra l'altro, di procedere al versamento della compensazione economica spettante, non essendo stata dimostrata l'esistenza di cause di esenzione, oltre al rimborso delle spese per il pernottamento ed i pasti (eventualmente a fronte dei giustificativi);

VISTA

la nota prot. ART 6210/2019 del 11 giugno 2019 con la quale GNV ha riferito, fornendone documentazione, che ai reclamanti è stato proposto il versamento in denaro della compensazione economica spettante a fronte del ritardo all'arrivo (50% del prezzo del biglietto), unitamente al rimborso delle spese relative a pernottamento e pasti, eventualmente a fronte dei giustificativi;

CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti emerge che già alle ore 23:44 del 6 agosto 2018 il Comandante era a conoscenza di un guasto agli impianti della nave non ancora risolto e affermava che l'imbarco non era ancora iniziato;

OSSERVATO

che GNV, essendo a conoscenza di tale situazione era tenuta, in forza dell'articolo 16 del Regolamento, ad informare i passeggeri in partenza dal terminale portuale "*quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto*" quantomeno della situazione di ritardo, fornendo successivamente eventuali aggiornamenti circa l'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti "*non appena tale informazione è disponibile*";

RILEVATO

dalla documentazione allegata ai reclami risulta che i passeggeri hanno ricevuto informazioni circa il ritardo ben oltre le ore 00:29, ossia dopo trenta minuti dall'orario di partenza previsto; in particolare GNV ha dichiarato, peraltro senza fornire prove documentali in merito all'avvenuta diffusione delle informazioni, che "*i passeggeri già presenti in porto sono stati avvertiti sul posto tramite comunicazione verbale alle ore 01:30 del 07 agosto*";

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, a fronte della cancellazione la Compagnia avrebbe dovuto attivarsi per offrire "*gratuitamente ai*

passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1”;

OSSERVATO	che l’assistenza materiale di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, in termini di pernottamento, presuppone che la stessa sia gratuita per il passeggero e “ <i>fisicamente possibile</i> ”;
CONSIDERATO	in proposito, che la Compagnia:
	<ul style="list-style-type: none"> - si è limitata ad affermare che le “<i>strutture selezionate</i>” non erano disponibili; - ha ospitato a bordo della nave 150 passeggeri, scelti tra anziani, famiglie con bambini e coloro che “<i>con risolutezza hanno escluso la possibilità di trovare soluzioni alternative per l’alloggio</i>”; - ha dichiarato di aver rimborsato 46 passeggeri che ne avevano fatto richiesta per le sistemazioni a terra che gli stessi hanno reperito in autonomia; il rimborso delle spese di pernottamento non risulta peraltro essere stato erogato, se non a seguito di sollecitazione dell’Autorità, per i primi quattro reclamanti che pure ne hanno fatto richiesta nei reclami di prima istanza;
RILEVATO	che dalla documentazione agli atti, dei 959 passeggeri della nave, soltanto 150 risultano aver fruito dell’assistenza materiale (pernottamento) a bordo della nave;
CONSIDERATO	che, con riguardo al secondo reclamante, la Compagnia ha dichiarato di non disporre di riscontri documentali circa la risposta fornita al reclamo di prima istanza e con riguardo al quinto reclamante la risposta risulta essere stata fornita il 10 dicembre 2018, a fronte del reclamo inviato in data 22 agosto 2018;
RILEVATO	pertanto che, come emerge dalla documentazione agli atti, relativamente al secondo e al quinto reclamante il vettore non ha dimostrato di aver ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento, non comunicando entro un mese dal ricevimento del reclamo, che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame, né fornendo una risposta definitiva entro due mesi dal ricevimento del medesimo reclamo;
CONSIDERATO	che i passeggeri del viaggio Napoli-Palermo con partenza prevista alle ore 23:59 del 6 agosto 2018 che hanno optato per la riprotezione sono giunti alla destinazione finale con un ritardo di oltre sei ore;
RILEVATO	che tale ritardo, in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattrre ore, comporta una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) e secondo periodo, del Regolamento;
OSSERVATO	che l’articolo 20 (“ <i>Esenzioni</i> ”), paragrafo 4, del Regolamento esclude l’applicazione dell’articolo 19 del medesimo regolamento unicamente se il vettore prova che il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli, laddove per “ <i>circostanze straordinarie</i> ”

devono intendersi, ai sensi del considerando 17 del Regolamento, “*in via non esclusiva, le calamità naturali come incendi e terremoti, gli attentati terroristici, le guerre e i conflitti armati militari o civili, le insurrezioni, la confisca militare o illegale, i conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le misure necessarie a tutela dell’ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti*”;

CONSIDERATO

che la richiesta esplicita dei cinque reclamanti di ricevere la compensazione economica per ritardo all’arrivo è stata respinta da GNV, adducendo motivazioni che non costituiscono cause di esenzione ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento, in particolare affermando in tre casi che i passeggeri hanno comunque fruito della riprotezione, in un caso che il ritardo non ha superato le tre ore (uno dei reclami è rimasto del tutto privo di riscontro); la compensazione è stata poi versata dalla Compagnia su richiesta dell’Autorità;

RILEVATO

tuttavia che in relazione a tale condotta il quadro normativo vigente non consente l’avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell’articolo 19 del Regolamento;

RITENUTO

che le altre doglianze sollevate nei reclami in esame non recano i presupposti per l’avvio di un procedimento in quanto non rientrano nell’ambito delle competenze dell’Autorità i profili di danno asseritamente sofferti dai reclamanti in conseguenza dei fatti in esame, rispetto ai quali resta impregiudicata la facoltà di adire i competenti organi giurisdizionali;

RITENUTO

pertanto che per le ragioni illustrate sussistono, limitatamente all’obbligo di fornire informazioni, assistenza materiale gratuita (pernottamento) e di rispondere, entro determinati termini, ai reclami dei passeggeri (con riguardo al secondo e al quinto reclamante), i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di GNV per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 14 e 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015 per violazione degli obblighi di cui, rispettivamente, agli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

- b) dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - c) dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
- per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00) per ciascuno degli 809 passeggeri, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 129/2015;
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), relativamente ai reclami del secondo e del quinto reclamante, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la prima sanzione, di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuno degli 809 passeggeri, per un totale di euro 161.800 (centosessantunomilaottocento/00) per la seconda sanzione e di euro 1.000,00 (mille/00) per la terza sanzione tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 104/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. i soggetti che hanno presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Navi Veloci S.p.A.

Torino, 31 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)